

Il contratto zoocentrico.

di Alberto Azara*

Abstract EN: The essay proposes a reinterpretation of contract law in light of the protection of animal welfare. Drawing on the European and domestic legal framework, the analysis shows that the protection of animals, as sentient beings, no longer exhausts its relevance within the sphere of public law, but is now also capable of affecting the private-law regulation of obligations. From this perspective, animal welfare operates as a standard for assessing the merits of the contractual scheme, a criterion for the legal integration of the contract, and a canon for the interpretation of contractual clauses. The analysis also focuses on the implications of this development at the remedial level, with particular regard to contractual liability and termination for non-performance. Against this background, the notion of the “zoocentric contract” emerges as a useful theoretical paradigm for describing a contractual model in which the protection of animal life contributes to shaping the content, function, and legal regulation of the relationship.

Abstract IT: Il saggio propone una rilettura del diritto dei contratti alla luce della tutela del benessere animale. Muovendo dal quadro normativo europeo e interno, l'indagine mostra come la protezione dell'animale, quale essere senziente, non esaurisca la propria rilevanza nell'ambito pubblicistico, ma sia ormai idonea a incidere anche sulla disciplina civilistica del rapporto obbligatorio. In questa prospettiva, il benessere animale opera come parametro di meritevolezza del programma negoziale, criterio di integrazione legale del contratto e canone di interpretazione delle clausole. L'analisi si sofferma altresì sui riflessi di tale evoluzione sul piano dei rimedi, con particolare riguardo alla responsabilità contrattuale e alla risoluzione per inadempimento. Ne emerge la figura del “contratto zoocentrico”, quale paradigma teorico utile a descrivere un modello negoziale nel quale la protezione della vita animale contribuisce a conformare contenuto, funzione e disciplina del rapporto.

* Ricercatore di Diritto privato, Università per Stranieri di Perugia.

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Il concetto di “benessere animale”. – 3. Giudizio di meritevolezza e benessere animale. – 4. Disciplina pubblicistica e integrazione legale *ex art.* 1374 c.c. – 5. L’interpretazione zoocentricamente orientata? – 6. Conclusioni.

1. Introduzione.

Non più relegato nella sfera etica, né confinato entro l’orbita del diritto penale e amministrativo, il benessere degli animali si configura oggi come principio trasversale, capace di conformare la disciplina civilistica dei rapporti obbligatori¹. Nell’attuale orizzonte dell’ordinamento giuridico italo-europeo, segnato dalla centralità dello sviluppo sostenibile², esso diviene la lente per rileggere le classiche categorie del diritto dei contratti agroalimentari e, più in generale, dei rapporti negoziali che incidono, direttamente o indirettamente, sulla condizione degli animali³.

Viviamo in un’epoca in cui il sistema economico, guidato dalla logica del profitto, tende strutturalmente all’espansione, senza interrogarsi sul limite⁴. L’impresa, come forma centrale del capitalismo, è costruita per produrre, espandersi e guadagnare, senza mai porsi la domanda: “fino a quando?”. Il concetto di sostenibilità nasce proprio per sollevare questa domanda e offrire una risposta: esso indica un confine, un freno, un limite invalicabile, agendo –

¹ Tra le più recenti sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea che richiamano la “tutela del benessere animale” si ricordano: Corte giustizia Unione Europea, Sez. I, 4 ottobre 2024, n. 228/23; Corte giustizia Unione Europea, Sez. VII, 29 febbraio 2024, n. 13/23; Corte giustizia Unione Europea, Grande Sez., 17 dicembre 2020, n. 336/19; Corte giustizia Unione Europea, Grande Sez., 26 febbraio 2019, n. 497/17.

² Per una rilettura dello sviluppo sostenibile in chiave personalistica e solidaristica, v. P. PERLINGIERI, *Persona, ambiente e sviluppo*, in M. PENNASILICO (a cura di), *Contratto e ambiente, L’analisi “ecologica” del diritto contrattuale*, Atti del convegno, Bari, 22-23 ottobre 2015, Napoli, 2016, 321 ss., spec. 340.

³ Nella letteratura giuridica italiana il diritto privato degli animali si è concentrato sui temi della soggettività giuridica degli animali, dei danni arrecati o subiti dagli animali, nonché sul tema dell’affidamento degli animali di compagnia nel caso di crisi familiare: v., anche per i riferimenti bibliografici, D.V. CERINI, *Il diritto e gli animali: note gius-privatistiche*, Torino, 2012, *passim*; EAD., voce *Animali (diritto degli)*, in *Dig. Disc. Priv. sez. civ.*, Torino, 2013, 28 ss.; S. CASTIGLIONE, L. LOMBARDI VALLAURI (a cura di), *La questione animale*, in *Tratt. di Biodiritto*, dir. da S. Rodotà e P. Zatti, vol. V, Milano, 2012, 282 ss. Rari sono i contributi sul diritto dei contratti aventi ad oggetto gli animali: G. SETTANNI, *Il contratto di monta: una diffusissima fattispecie contrattuale nell’alveo del diritto animale*, in *Contratti*, 2025, 311 ss.

⁴ N. IRTI, *Sul potere planetario dell’insostenibile*, in *Riv. dir. civ.*, 2024, 6, 1036, segnala che «[l]a logica dell’impresa è la logica del profitto: essa è stata concepita e costruita in funzione di questo scopo: il quale, appunto, ne determina la struttura e ne governa il funzionamento. Il profitto non trova in sé stesso alcun limite, alcuna forza frenante, ma obbedisce al destino di un indefinito prodursi e accrescersi».

secondo la sua etimologia latina – sia come forza che *sostiene*, sia come forza che *trattiene*⁵.

In questo duplice movimento, la tutela del benessere animale si pone al crocevia tra il dovere di *sostenere* la vita (anche non umana) e la necessità di *frenare* pratiche produttive che cagionino ingiuste sofferenze agli esseri viventi⁶. Sicché la protezione dell'animale – riconosciuto ormai, a livello sovranazionale e interno, quale essere senziente⁷ – si intreccia con le dinamiche negoziali, esprimendo una forza conformativa che travalica il piano etico per acquisire rilevanza giuridica anche nell'ambito dei rapporti contrattuali.

La sostenibilità, lungi dall'essere una mera direttrice morale, “regge” e “frena” l'impresa, l'autonomia privata e, più in generale, l'iniziativa economica. Il contratto non è più solo strumento di scambio, ma anche strumento di trasformazione dell'ecosistema globale, ove utilità economiche e valori collettivi trovano una razionale sintesi⁸. È in questo quadro che le c.d. clausole ESG (*Environmental, Social, Governance*), sempre più diffuse nella prassi commerciale, riflettono un mutamento assiologico profondo: l'etica dello sviluppo sostenibile diventa regola giuridica⁹. Le clausole ispirate al benessere animale si lasciano ricondurre nell'alveo delle clausole ESG, poiché esprimono l'impegno delle imprese a rispettare regole e principi di responsabilità sociale e ambientale anche lungo la filiera agroalimentare. In linea di coerenza con questa evoluzione, le disposizioni normative ispirate al benessere animale estendono la loro sfera applicativa al diritto contrattuale: esse assurgono a parametro di rilevanza del contratto¹⁰, integrano il programma negoziale e orientano l'attività ermeneutica.

⁵ Rammenta l'etimologia latina del termine “sostenibilità” N. IRTI, *Sul potere planetario dell'insostenibile*, cit., 1035.

⁶ M. LOTTINI, *Benessere degli animali e diritto dell'Unione Europea*, in *Cultura e diritti*, 2018, 11.

⁷ E. BATTELLI, *Animali non “res inanimate” ma “esseri viventi” non umani: una prospettiva funzionale di tutela del benessere degli animali oltre la soggettività*, in E. BATTELLI – M. LOTTINI – G. SPOTO – E.M. INCUTTI (a cura di), *Nuovi orizzonti sulla tutela degli animali*, Roma, 2022, 16 ss.

⁸ M. PENNASILICO, *Contratto e sostenibilità ambientale: la conformazione ecologica dell'autonomia negoziale*, in *Rass. dir. civ.*, 2024, 1354 ss.; ID., *Contratto e uso responsabile delle risorse naturali*, in *Rass. dir. civ.*, 2014, 753 ss., spec. 763, e ID., *Sviluppo sostenibile e “contratto ecologico”: un altro modo di soddisfare i bisogni*, in *Rass. dir. civ.*, 2016, 291. Per alcuni rilievi critici v. F. DEGL'INNOCENTI, *Verso un'autonomia contrattuale sostenibile. Profili regolatori europei delle catene globali del valore*, Pisa, 2024, 67, la quale definisce la categoria del “contratto ecologico” «un eccesso di generalizzazione e astrazione».

⁹ R. ROLLI, *Contract Governance e sostenibilità*, in *Diritto bancario*, 2024, 1 ss. e spec. 21, la quale segnala che le clausole di sostenibilità richiedono ai fornitori di aderire a specifici requisiti di produzione sostenibile relativamente all'ambiente, alle condizioni di lavoro, ai diritti umani e alle misure anticorruzione e che esse spesso obbligano i fornitori a imporre simili obbligazioni ai loro diretti fornitori.

¹⁰ Se le norme in materia di benessere animale definiscono gli interessi meritevoli di tutela che il contratto deve perseguire, l'accordo che non persegue quegli interessi sarà privo di rilevanza, ossia non potrà essere sussumibile nello schema legale (v. *infra*, nota 34).

Il diritto dei contratti (specialmente nel settore agroalimentare) subisce così una metamorfosi profonda, che ne scalfisce le fondamenta. Il vincolo negoziale non può più essere pensato quale mera proiezione della volontà individuale e dunque espressione solo degli interessi privati in un contesto neutro e formalmente paritario. Il contratto descrive uno statuto giuridico in cui la libertà del singolo incontra – e deve misurarsi con – i limiti imposti dall'equilibrio ecosistemico, dalla tutela degli animali e dal principio di sostenibilità. Il programma negoziale è dunque il risultato di una razionale composizione tra interessi individuali e interessi generali, tra utilità economiche e beni comuni, tra libertà negoziale e responsabilità socio-ambientale¹¹.

Per questa via, il benessere animale ha varcato gli angusti confini della disciplina pubblicistica ed è diventato parametro utile per valutare la meritevolezza del programma negoziale, incidendo tanto sulla struttura del contratto quanto sui rimedi esperibili dai privati. Esso si configura quale riflesso della più ampia istanza ecologica che attraversa l'attuale diritto dei contratti, contribuendo alla definizione di una disciplina negoziale sempre più articolata.

2. Il concetto di “benessere animale”.

Il concetto giuridico di “benessere animale” non è unitario, poiché si modula in relazione alla specie animale e al contesto d'impiego (allevamento, trasporto, macellazione, sperimentazione e così via). L'analisi coordinata delle norme unionali e interne consente così di individuare, di volta in volta, il nucleo della tutela, distinguendolo dalle mere valutazioni etiche.

La rilevanza del benessere animale nel diritto europeo trova fondamento nell'art. 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (introdotto con la modifica di Lisbona dell'anno 2010), il quale impone che, nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e dello spazio, si tenga «pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti»¹². Questa disposizione, pur nel rispetto delle

¹¹ P. PERLINGIERI, *Persona, ambiente e sviluppo*, cit., 321 ss., spec. 325.

¹² F. FASANI, *Dal sentimento umano all'animale senziente. Considerazioni a prima lettura sui chiaroscuri della c.d. legge Brambilla*, in *Diritto Penale e Processo*, 2025, 989, segnala come attribuire agli animali la natura di “esseri senzienti” non equivalga ad assegnare all'animale una soggettività giuridica e/o diritti in senso tecnico. Per una panoramica dell'*Animal Law* nel diritto dell'Unione Europea v. F.E. CELENTANO, *L'ordinamento dell'Unione europea alla prova del diritto al benessere degli animali*, in AA. VV. *Scritti su etica e legislazione medica e veterinaria*, Bari, 2017, 41 ss.

tradizioni religiose, culturali e regionali degli Stati membri¹³, fissa un principio trasversale, che vincola l'azione normativa dell'Unione e degli Stati membri anche nell'ambito del diritto privato¹⁴.

Con legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, il principio della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, «anche nell'interesse delle future generazioni», è stato solennemente inserito nel corpo della Carta fondamentale¹⁵. Alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico si è così affiancata, con pari dignità, la protezione dell'ambiente naturale, inteso nella sua dimensione biologica e sistemica. In questo quadro, il nuovo comma finale dell'art. 9 Cost. assume portata dirompente, laddove dispone che «la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali», riconoscendo, a livello costituzionale, il rilievo della condizione animale quale oggetto di disciplina giuridica primaria¹⁶.

¹³ N. ZORZI GALGANO, *Iniziativa economica privata e pluralità degli interessi costituzionalmente tutelati: l'ambiente e gli animali*, in *Contr. e impr.*, 2023, 463, segnala che «l'art 13 TFUE non si ferma nello stabilire la necessità del benessere degli animali in quanto esseri senzienti, ma contiene un proseguo della disposizione altrettanto significativo nella sua portata, (e che purtuttavia viene talvolta tralasciato), preordinato a richiedere di rispettare, "al contempo", sia le disposizioni legislative o amministrative nonché le consuetudini per quanto attiene in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale, dove è del resto pacifico che gli interessi in gioco e oggetto di tutela, sono solo interessi umani anche se in qualche modo correlati agli animali (ma non necessariamente al benessere degli animali)».

¹⁴ A livello sovranazionale occorre rammentare anche la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale, presentata a Bruxelles il 26 gennaio 1978 e proclamata a Parigi il 15 ottobre dello stesso anno presso la sede dell'UNESCO, la cui premessa assume valore emblematico: «Considerato che ogni animale ha dei diritti; considerato che la negazione e il disprezzo di questi diritti hanno portato e continuano a portare l'uomo a commettere crimini contro la natura e contro gli animali; considerato che il riconoscimento da parte della specie umana dei diritti all'esistenza delle altre specie animali costituisce il fondamento della coesistenza delle specie nel mondo; considerato che genocidi vengono commessi dall'uomo e altri ancora se ne minacciano; considerato che il rispetto degli animali da parte degli uomini è connesso al rispetto degli uomini tra loro; considerato che l'educazione deve insegnare a osservare, comprendere, rispettare e amare gli animali sin dall'infanzia».

¹⁵ M.S. D'ALESSANDRO, *La tutela degli animali nel dibattito parlamentare sulle proposte di modifica della Costituzione nella XVIII legislatura*, in E. BATTELLI, M. LOTTINI, G. SPOTO, E.M. INCUTTI (a cura di), *Nuovi orizzonti sulla tutela degli animali*, Roma, 2022, 83 ss.

¹⁶ Cons. St., Sez. III, ord., 14 luglio 2023, n. 5473, ha affermato che l'articolo 9 della Costituzione, come novellato, ha inserito la tutela degli animali tra i cosiddetti "principi supremi", sicché la compromissione dell'interesse dell'animale (ed in particolare la perdita della vita) può avvenire solo a seguito di una rigorosa valutazione sulla necessità e proporzionalità della misura da adottarsi. Un'approfondita analisi dell'ordinanza si può leggere in M. LOTTINI, *Tutela del benessere animale ed interessi economici tra diritto nazionale ed eurounitario*, in *Rivista interdisciplinare sul diritto delle Amministrazioni Pubbliche*, 2024, 227 ss. Secondo la Corte costituzionale, la riserva di legge statale di cui all'art. 9, co. 3, Cost. non escluderebbe la potestà legislativa regionale indiretta (*ex art. 117, cc. 3 e 4, Cost.*) nelle materie (come la caccia) rientranti nella competenza delle Regioni, purché essa sia ampliativa del livello di tutela fissato dalle leggi statali (Corte Cost., 25 maggio 2023, n. 148). In dottrina v. su questo profilo F. SICURO,

Questa innovazione non ha soltanto valore simbolico: essa è destinata a riverberarsi su tutte le fonti dell'ordinamento, imponendo un'interpretazione delle disposizioni legislative e delle clausole contrattuali coerente con la finalità costituzionale di tutela degli animali e dell'ecosistema. In altre parole, l'art. 9 Cost., nella sua formulazione attuale, esprime un canone assiologico fondamentale, che permea l'intero sistema giuridico e legittima la proiezione del valore "benessere animale" anche nel diritto delle obbligazioni e dei contratti.

Su questi principi si innesta un articolato sistema normativo multilivello, il quale, sebbene originariamente ascrivibile alla sfera pubblicistica, è oggi suscettibile di toccare la disciplina dei rapporti privati, operando come strumento di integrazione del contenuto contrattuale e come criterio di interpretazione.

A livello europeo, la Direttiva 98/58/CE del Consiglio, relativa alla protezione degli animali negli allevamenti, ha introdotto il principio generale secondo cui «gli Stati membri provvedono affinché i proprietari o i detentori adottino tutte le misure minime appropriate per garantire il benessere degli animali e prevenire loro dolori, sofferenze o lesioni inutili» (art. 3). Tale disposizione, di portata generale, è stata recepita in Italia dal D.lgs. 26 marzo 2001, n. 146, il quale ha precisato i criteri minimi di custodia, allevamento, alimentazione e vigilanza veterinaria, in funzione di una tutela effettiva e continua dell'animale¹⁷.

L'articolo 4, del Regolamento (UE) n. 2018/848 dispone che la produzione biologica è volta a «stabilire un sistema di gestione sostenibile per l'agricoltura che (...) rispetti criteri rigorosi in materia di benessere degli animali» (lettera e) e a «produrre un'ampia varietà di alimenti e altri prodotti agricoli che rispondano alla domanda dei consumatori di prodotti ottenuti con procedimenti che non danneggino (...) la salute e il benessere degli animali» (lettera d). L'articolo 5, lettera j), prevede, inoltre, che l'agricoltura biologica è volta a «mantenere un elevato livello di benessere degli animali rispettando le esigenze specifiche delle specie». Il punto 1.7.7. dell'Allegato II enuncia il principio generale secondo cui «[a]gli animali sono evitati e ridotti al minimo sofferenze, dolore e angoscia nel corso della loro intera vita, anche al momento della macellazione».

La riserva di legge a tutela degli animali nel riparto di competenze tra Stato e regioni, in Diritto Pubblico Europeo - Rassegna online, 2024, 45 ss. e spec. 61 ss.

¹⁷ L'art. 1, comma 2, D.lgs. 26 marzo 2001, n. 146, definisce l'animale come «qualsiasi animale, inclusi pesci, rettili e anfibi, allevato o custodito per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli». L'art. 2, D.lgs. 26 marzo 2001, n. 146, fissa un principio generale: «[i]l proprietario o il custode ovvero il detentore deve: a) adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili».

Tra le ulteriori fonti europee giova segnalare il Regolamento (CE) n. 1/2005, relativo alla protezione degli animali durante il trasporto¹⁸, il Regolamento (CE) n. 1099/2009, avente ad oggetto la protezione degli animali durante l'abbattimento¹⁹ e il Regolamento (UE) 2017/625, sui controlli ufficiali, il quale definisce il pericolo come «qualsiasi agente o condizione avente potenziali effetti nocivi sulla salute umana, animale o vegetale, sul *benessere degli animali* o sull'ambiente». Si tratta di provvedimenti normativi che prevedono obblighi specifici e dettagliati in capo agli operatori economici coinvolti nella filiera zootecnica e agroalimentare.

Nel solco di queste disposizioni normative si iscrive l'art. 29-ter, par. 2, lett. c), punto iii), della Direttiva (UE) n. 2022/2464, che impone alle imprese soggette a obbligo di rendicontazione di offrire informazioni anche sull'etica aziendale e sulla cultura d'impresa, includendo espressamente in questi concetti anche il «benessere degli animali»²⁰. Tale previsione, collocata tra i fattori di *governance* rilevanti, conferma la centralità del tema nel quadro della sostenibilità e ne favorisce l'integrazione sistematica nei contenuti contrattuali e nei meccanismi di controllo delle filiere produttive.

Volgendo lo sguardo all'ordinamento domestico, viene in rilievo la recente legge 6 giugno 2025, n. 82, che ha modificato in profondità il titolo IX-bis del libro secondo del codice penale²¹, ridenominato come «*Dei delitti contro gli animali*»²². La novella – com'è noto – ha inasprito le pene per i reati di uccisione (art. 544-bis c.p.), maltrattamento (544-ter c.p.), organizzazione di spettacoli vietati (544-quater c.p.) e combattimenti tra animali (544-quinquies c.p.), e ha introdotto nuove circostanze aggravanti (art. 544-septies c.p.), rilevanti ad esempio nei casi di reiterazione sistemica o diffusione di contenuti violenti. Essa ha, inoltre, arricchito il quadro normativo inserendo l'art. 25-undecies

¹⁸ L'art. 3, par. 1, dopo aver enunciato la regola generale secondo cui «[n]essuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili», elenca una serie di condizioni che deve soddisfare l'attività di trasporto.

¹⁹ Il Regolamento (CE) n. 1099/2009 ha introdotto la regola generale secondo cui «[g]li animali sono abbattuti esclusivamente previo stordimento» (art. 4), sicché nessun animale può essere ucciso senza prima essere reso incosciente e insensibile al dolore. Da segnalare che l'art. 3, il quale prevede che «durante l'abbattimento e le operazioni correlate sono risparmiati agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili».

²⁰ G. SCHNEIDER, *L'impresa tra scopo di lucro ed istanze ESG: note di sistema a margine dei doveri di rendicontazione e di dovuta diligenza ai fini della sostenibilità*, in *Riv. reg. merc.*, 2024, 1, 260 ss.

²¹ Il titolo IX-bis del libro secondo del codice penale è stato introdotto dalla legge 20 luglio 2004, n. 189 e successivamente modificato con la legge 4 novembre 2010, n. 201, la quale – nel ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa risalente al 1987 relativa alla protezione degli animali – ha inasprito le pene per i delitti di uccisione e di maltrattamento di animali e ha introdotto il nuovo reato di traffico illecito di animali da compagnia.

²² F. FASANI, *Dal sentimento umano all'animale senziente. Considerazioni a prima lettura sui chiaroscuri della c.d. legge Brambilla*, cit., 987 ss., il quale segnala il cambio di prospettiva che ha portato il legislatore ad abbandonare la vecchia etichetta del "sentimento per gli animali" in favore di una tutela diretta dell'animale in quanto tale.

nel D.lgs. n. 231/2001, il quale rende ora responsabili anche gli enti per i delitti contro gli animali, aprendo il campo a meccanismi di *due diligence* contrattuale specificamente orientati al rispetto degli *standard* di benessere animale da parte dei fornitori, dei *partner* commerciali e degli appaltatori.

Sotto il profilo squisitamente processuale, occorre, infine, rammentare l'introduzione dell'art. 260-*bis* c.p.p., il quale consente l'affido definitivo degli animali vivi sottoposti a sequestro o confisca alle associazioni protezionistiche «al fine di garantire la loro effettiva protezione e il mantenimento in condizioni di salute adeguate».

In una prospettiva sistematica, la congiunta lettura delle richiamate disposizioni contribuisce a delineare – in base alla specie animale considerata e al contesto d'impiego²³ – la nozione giuridica di “benessere animale”, la quale è ormai sottratta al recinto del diritto pubblico e non più confinata alle sole istanze etiche o culturali: lo statuto giuridico dell'animale – inteso come essere senziente – penetra anche nel tessuto dei rapporti privatistici, imponendo una rilettura dell'autonomia negoziale assiologicamente orientata alla salvaguardia del benessere zoologico.

3. Giudizio di meritevolezza e benessere animale.

Nell'epoca della costituzionalizzazione del diritto civile²⁴, il giudizio di meritevolezza degli interessi contrattuali – previsto dall'art. 1322, comma 2,

²³ Questa affermazione trova conferma nell'analisi delle fonti normative richiamate. La Dir. 98/58/CE (protezione negli allevamenti) enuncia principi generali (art. 3), mentre discipline speciali per specie regolano, *inter alia*, vitelli (Dir. 2008/119/CE), suini (Dir. 2008/120/CE), galline ovaiole (Dir. 1999/74/CE) e polli da carne (Dir. 2007/43/CE). Nel trasporto (Reg. (CE) n. 1/2005) gli allegati fissano requisiti e spazi minimi con parametri diversi per bovini, ovini, suini, avicoli, e così via; nell'abbattimento (Reg. (CE) n. 1099/2009) tabelle e allegati individuano metodi di stordimento/abbattimento calibrati per specie (e talora per età/peso). Anche nel Reg. (UE) n. 2018/848 sulla produzione biologica il riferimento è alle «esigenze specifiche delle specie» (art. 5, lett. j), con prescrizioni di dettaglio in Allegato II (punto 1.7.7). Il D.lgs. 146/2001 (recepimento della Dir. 98/58/CE) ribadisce standard minimi generali, inserendosi in un quadro in cui la regolazione si modula per specie e fase del ciclo produttivo. Ne consegue che l'interprete deve ricostruire caso per caso il concetto di “benessere animale” alla luce della specie coinvolta, della fase (stabulazione, trasporto, macellazione) e degli standard tecnici applicabili nel settore di riferimento.

²⁴ P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, III, *Situazioni soggettive*, Napoli, 2020; ID., *Interpretazione e legalità costituzionale*, Napoli, 2012, *passim*; ID., *Complessità e unitarietà dell'ordinamento giuridico vigente*, in *Rass. dir. civ.*, 2005, 188 ss.; ID., «*Depatrimonializzazione*» e diritto civile, in *Rass. dir. civ.*, 1983, 1 ss.; N. LIPARI, *Le categorie del diritto civile*, Milano, 2013; A. GAMBARO - R. PARDOLESI, *L'influenza dei valori costituzionali sul diritto civile*, in A. PIZZORUSSO - V. VARANO (a cura di), *L'influenza dei valori costituzionali sui sistemi giuridici contemporanei*, I, Milano, 1985, 5 ss.; E. NAVARRETTA, *Diritto civile e diritto costituzionale*, in *Riv. dir. civ.*, 2012, 643 ss.; C. DONISI, *Verso la «depatrimonializzazione» del diritto civile*, in *Rass. dir. civ.*, 1980, 644 ss.; A. DE CUPIS, *Sulla «depatrimonializzazione» del diritto privato*, in *Riv. dir. civ.*, 1982, 482 ss.

c.c. – non si esaurisce nella valutazione di liceità della causa, ma si configura come momento assiologico di verifica della compatibilità del programma negoziale con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico²⁵. Il contratto

²⁵ M. PENNASILICO, *Dal "controllo" alla "conformazione" dei contratti: itinerari della meritevolezza*, in *Contr. impr.*, 2020, 823 ss. e spec. 829 ss., il quale osserva come la "costituzionalizzazione" del diritto civile abbia indotto una parte cospicua della dottrina, seguita soltanto di recente dalla giurisprudenza, a modernizzare la concezione bettiana della funzione negoziale. La centralità della persona (ossia dell'individuo-persona) solennemente sancita dall'art. 2 della Carta del 1948, è gradualmente penetrata nel diritto dei contratti, sicché oggi non può revocarsi in dubbio che l'autonomia negoziale non sia «un dogma» né «un valore in sé»: «è da[i] principi [generali dell'ordinamento] che si desume la valutazione di meritevolezza dell'autonomia negoziale [...]» (P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, Napoli 2006, 322; cfr. anche G. VILLANACCI, *L'interpretazione adeguatrice nella dinamica contrattuale*, Napoli, 2023, 28 ss.; ID., *Interesse lecito e interesse meritevole: i limiti sostanziali all'autonomia negoziale*, in *Pers. merc.*, 2016, 13 ss.). Com'è noto, il concetto di meritevolezza degli interessi (art. 1322 c.c.) è mutato in relazione ai diversi contesti storici e culturali. Nella fase originaria, segnata dall'influenza di Betti e della dottrina corporativa, la meritevolezza era intesa come limite generale dell'autonomia negoziale, distinto dal concetto di liceità: il contratto doveva non solo essere lecito, ma anche volto a realizzare un «interesse sociale oggettivo e socialmente controllabile» (E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, 2^a ed., a cura di G. Crifò, Napoli 1960, rist. corretta 2002, 51 ss. e 167 ss. e SALV. ROMANO, *Autonomia privata (Appunti)*, Milano, 1957, 10 ss.). In questa prospettiva, l'autonomia privata era ridotta a strumento di attuazione del disegno statale, poiché l'ordine giuridico resta arbitro di valutare le funzioni socialmente rilevanti e degne di tutela. A partire dagli anni '60, questa lettura è stata sovvertita: l'autonomia privata è stata rivalutata come libertà dell'individuo di perseguire qualsiasi interesse, purché conforme a norme imperative, ordine pubblico, buon costume, sicché la causa del contratto è stata reinterpretata come funzione economico-individuale (G.B. FERRI, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Milano, 1966, *passim* e spec. 370 ss.). Con l'ulteriore precisazione che ordine pubblico e buon costume non assegnano rilevanza alle esigenze e alle esperienze della realtà sociale: essi sono dalla parte dell'ordinamento e non dalla parte della realtà. In tale visione, l'autonomia privata è intesa come libertà di scelta tanto del mezzo quanto del fine da perseguire, ma il secondo è in funzione del primo e come tale oggetto di una valutazione *ex post*, oltre che sottoposto alla valutazione di conformità ai criteri enunciati dall'art. 1343 c.c. Il quadro più recente mostra un ulteriore mutamento: con il ridimensionamento dello Stato sociale e il primato delle logiche di mercato, la meritevolezza tende a coniugarsi con la nozione di "utilità sociale per delega", e cioè con la possibilità che sia la stessa autonomia privata a farsi carico di finalità collettive (previdenza, servizi di interesse generale, ecc.) in linea di coerenza con il principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118, comma 4, Cost.). Non mancano, tuttavia, coloro che caldeggiavano la cancellazione della causa quale elemento essenziale del contratto e la conseguente eliminazione del giudizio sulla meritevolezza degli interessi: v. G. BROGGINI, *Causa e contratto*, in L. VACCA (a cura di), *Causa e contratto nella prospettiva storico-comparatistica*, Torino 1997, 31. Una sintetica ricostruzione di queste linee evolutive si trova in S. MAZZAMUTO, *Libertà contrattuale e utilità sociale*, in *Pers. e merc.*, 2011, 12 ss., mentre per una più ampia trattazione, arricchita anche dalle ulteriori linee evolutive, v. M. BARCELLONA, *Della causa. Il contratto e la circolazione della ricchezza*, Padova, 2015, *passim*, al quale si rinvia anche per i riferimenti bibliografici. Nella letteratura più recente, v. F. PIRAINO, voce *Meritevolezza degli interessi*, in *Enc. Dir.*, I Tematici, I-2021, *Contratto*, dir. da G. D'Amico, Milano, 2021, 675 ss. In giurisprudenza l'orientamento ormai consolidato, che definisce il concetto di "causa" non più come ragione "economico-sociale", ma come ragione "economico-individuale"

è non già mero strumento di autoregolazione, bensì fonte di effetti che, travalicando la sfera privata, toccano interessi collettivi. In questo contesto, l'interesse al rispetto del benessere animale si impone come parametro di meritevolezza, idoneo a orientare in positivo la funzione negoziale.

L'evoluzione del concetto di meritevolezza, dalla sua radice bettiana²⁶ fino all'attuale declinazione costituzionale, ha reso evidente che il controllo giudiziale non può limitarsi a verificare esclusivamente la liceità del regolamento negoziale²⁷. Occorre, piuttosto, apprezzare la coerenza dei concreti interessi perseguiti con i principi fondamentali dell'ordinamento, tra i quali spiccano l'art. 9 Cost. e le varie fonti sovranazionali (rilevanti ex art. 117, comma 1, Cost.) sul benessere zoologico.

Sotto questa luce, un contratto che implichi attività suscettibili di incidere sulle condizioni di vita degli animali – si pensi, ad esempio, alla filiera agroalimentare, all'allevamento, al trasporto o alla sperimentazione – non può considerarsi meritevole di tutela se non rispetta il nucleo di regole e principi che definiscono il concetto giuridico di "benessere animale".

La centralità dell'interesse zoologico si traduce, dunque, in un criterio selettivo dell'autonomia privata: il contratto è meritevole nella misura in cui la sua esecuzione realizzi la salvaguardia degli esseri senzienti coinvolti²⁸. Queste notazioni valgono sia per i contratti atipici, rispetto ai quali il giudizio di meritevolezza è espressamente richiesto dall'art. 1322 c.c., sia per i contratti tipici, ove occorre sempre svolgere una verifica sugli interessi concretamente

del contratto, è stato inaugurato da Cass., 8 maggio 2006, n. 10490, in *Rass. dir. civ.*, 2008, 564 ss., con nota di F. ROSSI, *La teoria della causa concreta e il suo esplicito riconoscimento da parte della Suprema Corte*.

²⁶ Com'è noto, E. BETTI, *Causa del negozio giuridico*, in *Noviss. dig. it.*, III, Torino, 1967, 35, reputa che la causa s'identifica con la funzione economico-sociale del negozio intero, sicché il concetto richiama categorie extra-giuridiche. Nella ricostruzione del concetto l'A. ha cura di precisare che «l'ordine giuridico ha riguardo non già al capriccio individuale, ma solo alla funzione socialmente rilevante del negozio-tipo in sé e per sé considerata; e la natura generale di una funzione è cosa diversa dall'interesse che il singolo può avere alla sua attuazione nel caso concreto» (p. 36). Per questa via si chiarisce e precisa il ruolo della volontà privata: essa «s'indirizza, come a suo scopo, alla funzione tipica del negozio, mossa da una sua attuazione nel caso concreto» (p. 36). Su questa linea, anche F. GALGANO, *Il negozio giuridico*, in *Tratt. dir. civ. comm.*, già dir. da A. Cicu e F. Messineo, continuato da L. Mengoni, Milano, 1988, 89 ss. osserva come il requisito della causa sia volto ad evitare il rischio di atti capricciosi o imponderati, la cui carenza di giustificazione sul piano delle forme generali di organizzazione sociale degli interessi individuali genera il sospetto che anche il consenso al vincolo giuridico sia difettoso.

²⁷ Per una interpretazione della meritevolezza orientata in conformità all'art. 41 Cost. e volta a ravvisare come immeritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico gli interessi che contrastano con l'utilità sociale v. C.M. BIANCA, *Causa concreta del contratto e diritto effettivo*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, 251 ss.

²⁸ P. PERLINGIERI, «Controllo» e «conformazione» degli atti di autonomia negoziale, in *Rass. dir. civ.*, 2017, 213, il quale reputa che il concreto atto è meritevole soltanto se attuativo dei valori fondanti il sistema.

perseguiti dalle parti, dacché l'adozione di uno schema tipico potrebbe soltanto giustificare una presunzione di meritevolezza²⁹. L'adozione di uno schema tipico, infatti, non garantisce di per sé la meritevolezza degli interessi perseguiti, poiché il programma negoziale, pur formalmente conforme al tipo, potrebbe rivelarsi incompatibile con i valori fondanti dell'ordinamento. Il giudice è chiamato, dunque, a verificare, anche nei contratti tipici, se gli interessi concretamente perseguiti dalle parti siano coerenti con i principi costituzionali e sovranazionali, e segnatamente con quelli che tutelano l'ambiente e il benessere degli animali³⁰.

L'art. 1322, comma 2, c.c., letto in chiave sistematica, impone di considerare codesti valori come criteri di meritevolezza: il contratto non è più soltanto strumento di realizzazione di utilità economiche, ma anche mezzo volto ad attuare le finalità etico-sociali riconosciute dall'ordinamento.

Non parrebbe dunque possibile sovrapporre e confondere il concetto di "meritevolezza" e quello di "liceità"³¹. La prima opera su un piano diverso: non già come vincolo negativo, ma come giudizio positivo sull'idoneità del programma contrattuale ad attuare i valori fondamentali dell'ordinamento³². In tal senso, un contratto che, pur formalmente lecito, persegue uno scopo concretamente lesivo della dignità animale potrà essere considerato

²⁹ Nella prospettiva della funzione economico-individuale la rigida distinzione fra contratti tipici e atipici perde già gran parte del suo rilievo, poiché il giudizio di meritevolezza è volto a sindacare il concreto assetto di interessi divisato dalle parti (G.B. FERRI, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Milano, 1966, 249 ss., 258 ss. e spec. 355 ss., il quale, tuttavia, sovrappone e confonde il concetto di liceità con quello di meritevolezza). *Contra* R. SACCO, in R. SACCO E G. DE NOVA, *Il contratto*, I, in *Tratt. dir. civ.* Sacco, 3^a ed., Torino, 2004, 848 ss. secondo cui il sindacato di meritevolezza non mostrerebbe alcuna utilità per i contratti tipici, rispetto ai quali la rispondenza a finalità ammesse dalla legge sarebbe assicurata in modo esaustivo dal controllo di liceità.

³⁰ *Contra* v. F. PIRAINO, voce *Meritevolezza degli interessi*, cit., 691 ss., il quale reputa che siano solo gli art. 1343 ss. e 1418, comma 2, c.c. a costituire il luogo normativo di emersione della causa intesa come concreta ed effettiva attuazione della finalità delineata nel regolamento contrattuale e liceità di tale fine. Diversamente il giudizio di meritevolezza sarebbe volto a verificare la ragione giustificativa del tipo di vincolo sul piano della sussistenza di effettive e stabili esigenze sociali.

³¹ Così P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, IV, *Attività e responsabilità*, 4^a ed., Napoli, 2020, 99 ss. e spec. 104 ss., il quale segnala che le peculiarità e, dunque, le diversità del regolamento negoziale incidono sulla funzione, sicché perde rilevanza l'astratto inquadramento del contratto nella categoria del tipico o dell'atipico.

³² P. PERLINGIERI, «Controllo» e «conformazione» degli atti di autonomia negoziale, cit., 213, osserva che la meritevolezza va distinta dalla liceità perché, a differenza della seconda che presenta una conformazione esclusivamente negativa di non contrarietà alle norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume, la prima dà luogo a un giudizio in positivo, il quale è volto a verificare il grado di attuazione dei principi e dei valori apicali realizzato dal contratto nel quadro delle due linee direttrici fondamentali del sistema: il personalismo e il solidarismo. In giurisprudenza, su questa linea, v. Cass. 28 aprile 2017, n. 10506, in *Foro it.*, 2017, 2725 ss.

immeritevole di tutela, e quindi privo di protezione giuridica. L'interesse economico, per quanto legittimo, non è sufficiente a fondare la vincolatività del patto: esso deve conciliarsi con l'interesse generale alla salvaguardia degli esseri viventi così come definito dalle varie fonti nazionali e sovranazionali.

In definitiva, la meritevolezza degli interessi, lungi dall'essere un «balzello dirigista»³³, si pone come autentico snodo dogmatico per la ricostruzione del diritto contrattuale in chiave ecologico-sociale. Nella sua luce, il benessere animale assume la dignità di valore giuridicamente rilevante, capace di incidere sui criteri di rilevanza dell'atto di autonomia privata³⁴. Non si tratta di introdurre un giudizio etico nel diritto, ma di riconoscere che il diritto positivo, anche a livello costituzionale, impone al contratto di misurarsi con le esigenze di protezione di tutti gli esseri senzienti. La disciplina pubblicistica cessa di operare come mero parametro esterno di liceità, poiché si configura quale sistema di valori che il contratto (e più in generale ogni negozio giuridico) è chiamato ad attuare: essa diviene così uno strumento idoneo a orientare in positivo le manifestazioni di volontà verso finalità suscettibili di favorevole apprezzamento³⁵. Su questa linea, il diritto dei contratti si trasforma: il vincolo negoziale è ormai luogo di convergenza tra libertà privata e istanze ecologico-sociali, tra programmazione volontaria delle prestazioni e rispetto di obblighi normativi volti alla salvaguardia della vita animale.

Nel contratto che potremmo qualificare come “zoocentrico” – secondo una traiettoria evolutiva del diritto privato che riconosce centralità agli interessi della vita senziente non umana – le parti non perseguono soltanto utilità patrimoniali, poiché la protezione della vita animale si configura come scopo che i contraenti devono necessariamente realizzare. In questa figura contrattuale, l'impegno etico e giuridico verso le condizioni di vita degli animali assume dignità pari, se non superiore, al ritorno economico: il “contratto zoocentrico” compone i diversi interessi dei contraenti per assicurare un trattamento sempre rispettoso degli animali, intesi non più come mere *res*, ma come esseri vulnerabili e senzienti meritevoli di protezione³⁶.

³³ M. BUSSANI, *Libertà contrattuale e diritto europeo*, Torino, 2005, 28.

³⁴ Sui rimedi cui ricorrere nel caso di esito negativo del giudizio di meritevolezza v. F. PIRAINO, voce *Meritevolezza degli interessi*, cit., 694, anche per i relativi riferimenti bibliografici. Qui si noti solo che, se il contratto deve essere diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, la meritevolezza dell'interesse assurge ad elemento della fattispecie “contratto”. Ne consegue che, in assenza di un interesse meritevole, l'accordo non potrà essere sussumibile nello schema legale.

³⁵ S. POLIDORI, *Il controllo di meritevolezza sugli atti di autonomia negoziale. Spunti ricostruttivi, profili applicativi*, in *Annali SISDiC*, 2017, 18.

³⁶ Sul processo di dereificazione degli animali v. R. CATERINA, *Letture Martinetti. Gli animali nel diritto: da cose a soggetti?*, in *Rivista fil.*, 2024, 39 ss., il quale segnala come le risposte dell'ordinamento sulla qualificazione giuridica degli animali possano differire a seconda della categoria di animali presa in considerazione. Vedi, per alcuni spunti, C. SARTORIS, in questa

Ne consegue che il principio del benessere zoologico – iscritto nella disciplina normativa unionale e nazionale – conforma l'attività negoziale e funge da criterio di meritevolezza degli interessi negoziali. Sicché anche un contratto lecito potrebbe risultare immeritevole se volto, in concreto, a sacrificare – senza adeguata giustificazione – le condizioni di vita dell'animale, disattendendo le finalità protettive che connotano il sistema normativo vigente³⁷.

4. Disciplina pubblicistica e integrazione legale ex art. 1374 c.c.

La rilevanza della disciplina pubblicistica sul benessere animale non si esaurisce nel giudizio di meritevolezza ex art. 1322, comma 2, c.c., poiché incide direttamente sulla struttura e sul contenuto del contratto, attraverso il meccanismo di integrazione legale previsto dall'art. 1374 c.c.³⁸ Le disposizioni

Rivista, ma già in C. COLUCCI – L. DANI, *Frontiere della patrimonialità. Itinerari di ricerca sul rapporto tra persona e res*, Torino, 2024, 123 ss.

³⁷ Cfr., con riferimento alle clausole ambientali, P. PERLINGIERI, *Persona, ambiente e sviluppo*, cit., 330.

³⁸ Secondo alcuni l'art. 1374 c.c. (al pari degli artt. 1339, 1340 e 1375 c.c.) disciplinerebbe l'integrazione degli effetti. In particolare, dall'art. 1374 c.c. sarebbe possibile trarre duplice norma: essere, le parti, obbligate a quanto espresso nel contratto; essere, il contratto, pure fonte di obblighi ulteriori stabiliti dalla legge, o, in mancanza, gli usi e l'equità. Nella seconda norma il contratto è assunto come fattispecie alla quale la legge collega *effetti ulteriori* determinati da altre fonti (N. IRTI, *Introduzione allo studio del diritto privato*, Padova, 1990, 92 ss.; A. CATAUDELLA, *Sul contenuto del contratto*, Milano, 1966, 149 s.; F. ZICCARDI, *L'integrazione del contratto*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1969, 141; S. MARULLO DI CONDOJANNI, *Considerazioni in tema di equità e spazio giuridico autonomo (a proposito di Cass., sez. un., n. 18128/2005)*, in *Riv. dir. civ.*, 2008, 199). Contro la ricostruzione unitaria del fenomeno la dottrina ha sollevato alcuni rilievi critici concludendo per la diversità dei meccanismi integrativi previsti dagli artt. 1374 e 1339 c.c. v. M. CONFORTINI, *Problemi generali del diritto civile attraverso il contratto di locazione*, Bologna, 1985, 200 ss., il quale, muovendo dal tenore letterale dell'art. 1339 c.c. e dalla sua collocazione nell'ambito della disciplina relativa all'accordo delle parti (p. 212), giunge ad affermare che l'art. 1339 c.c. (a differenza dell'art. 1374 c.c.) non sembra aver tratto agli effetti che la legge riannoda al *contratto concluso*, ma, alla fase di *individuazione o precisazione* della fattispecie (p. 215) (cfr. anche F. MESSINEO, voce «*Contratto (diritto privato)*», in *Enc. del dir.*, IX, Milano, 1961, 944). Su questa scia, ma con note originali, v. M. ORLANDI, *Appunti sull'eteronomia contrattuale*, in V. SCALISI (a cura di), *Scienza e insegnamento del diritto civile in Italia – Convegno di studio in onore del prof. Angelo Falzea*, Messina 4-7 giugno 2002, Milano, 2004, 1101, il quale costruisce il fenomeno dell'eteronomia contrattuale come combinazione di fonti di disciplina, autonome ed eteronome. Da tale combinazione emergerebbe una fonte complessa del rapporto (sul punto cfr. anche S. RODOTÀ, *Le fonti di integrazione del contratto*, Milano, rist. 2004, 86 ss., secondo il quale varie fonti concorrono nella costruzione del regolamento contrattuale, e G. CIAN, *Forma solenne e interpretazione del negozio*, Padova, 1969, 196, il quale reputa che il regolamento contrattuale «rappresenta un tutto unitario, le cui singole "disposizioni" in parte provengono dal contenuto dell'atto dichiarativo, in parte dai cosiddetti ulteriori effetti che la legge vi ricollega»). Per una efficace sintesi delle varie posizioni v. V. BARBA, *L'obbligo di consegnare beni conformi al contratto*, in F. ADDIS (a cura di), *Aspetti della vendita dei beni di consumo*, Milano, 2003, 108-123, il quale

normative – ancorché collocate in ambito pubblicistico e dunque originariamente pensate per regolare i rapporti tra autorità e operatori economici – divengono, per questa via, fonte di obbligazioni anche nei rapporti tra privati, laddove il contenuto del contratto implichi conseguenze dirette o mediate sul trattamento degli animali.

È questa, forse, la linea di frattura più significativa rispetto alla dogmatica tradizionale: le norme volte a governare i rapporti “verticali” tra autorità e privati diventano strumento di conformazione dei rapporti “orizzontali” *inter privatos*³⁹. Il diritto pubblico – e segnatamente il diritto penale e amministrativo in materia di protezione animale – penetra nel contratto definendone, talora in modo decisivo, il contenuto⁴⁰.

Questa tesi si fonda sull’esigenza di tutelare l’affidamento: ciascuna parte, in quanto operatore professionale, si attende che la prestazione contrattuale sarà resa *secundum legem*, e cioè nel rispetto delle norme imperative che governano l’attività d’impresa. Per questa via la conformità alla regola pubblicistica diventa misura dell’esatto adempimento.

Si pensi, a titolo d’esempio, a un contratto di allevamento conto terzi, il quale preveda l’affidamento di capi di bestiame per la produzione intensiva di carne o latte. Anche in assenza di specifica clausola sul benessere animale, gli obblighi derivanti dal D.lgs. n. 146/2001 (che recepisce la Direttiva 98/58/CE), dal Reg. (CE) n. 1/2005 sul trasporto e dal Reg. (CE) n. 1099/2009 sull’abbattimento, si inseriscono *ipso iure* nel contenuto del contratto. Il rispetto degli *standard* minimi relativi a densità degli spazi, illuminazione, controllo sanitario, metodi di stordimento, non costituisce un mero adempimento amministrativo, ma un obbligo civilistico la cui violazione può fondare il ricorso ai rimedi generali per il caso d’inadempimento.

In questa prospettiva, il fornitore che si discosti da tali *standard* – ad esempio sovraffollando i capi, omettendo il controllo veterinario o ricorrendo a metodi di macellazione contrari alla disciplina imperativa – viola un obbligo contrattuale anche se non espressamente pattuito, poiché la regola pubblicistica integra il programma negoziale *ex art. 1374 c.c.*

La controparte potrà dunque far valere la responsabilità del debitore ai sensi dell’art. 1218 c.c., ottenendo il risarcimento sia del pregiudizio correlato al fatto in sé dell’inadempimento (c.d. danno intrinseco), ossia il valore obiettivo della prestazione rimasta ineseguita, sia il pregiudizio derivante dal

considera plausibile che l’art. 1339 cod. civ. arricchisca il contenuto del contratto secondo lo schema “se A, allora nel contratto inserisci la clausola Z” (p. 118).

³⁹ Questa riflessione potrebbe inserirsi nella cornice teoria della *Drittwirkung* sulla quale v. A. ZOPPINI, *Il diritto privato e le «libertà fondamentali» dell’Unione europea (Principi e problemi della Drittwirkung nel mercato unico)*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, 712.

⁴⁰ Resta aperto il problema se l’integrazione del contratto *ex art. 1374 c.c.* possa avvenire tramite una fonte sub-primaria: sul tema sia consentito il rinvio ad A. AZARA, *Fonti sub-primarie e integrazione del contratto*, in *Gius. civ.*, 2020, 195 ss.

mancato impiego della prestazione o dall'impiego di una prestazione inesattamente eseguita (il c.d. danno estrinseco)⁴¹.

Nel settore agroalimentare, il danno risarcibile comprende non solo la perdita di un prodotto conforme e i danni reputazionali, ma anche il pregiudizio correlato alla necessità di sostituire le forniture non idonee con altre più onerose, i costi di richiamo o ritiro dei prodotti dal mercato, nonché il pregiudizio subito per gli eventuali inadempimenti a catena lungo la filiera contrattuale.

Alla responsabilità risarcitoria può aggiungersi, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto *ex art. 1453 c.c.*, ove la violazione degli obblighi si riveli di non scarsa importanza ai sensi dell'*art. 1455 c.c.* La valutazione sulla gravità dell'inadempimento dovrà considerare non solo il danno economico subito⁴², ma anche e soprattutto il disvalore della condotta rispetto alla causa del contratto nella quale penetra la protezione degli esseri senzienti⁴³.

⁴¹ Il danno intrinseco – si legge in N. RIZZO, *La causalità civile*, Torino, 2022, 91 – «costituisce la mera espressione economica della prestazione inadempita e non di un evento successivo all'inadempimento», sicché «la prova del nesso causale del danno intrinseco è un *nonsense*, mancando proprio l'evento (il secondo polo della relazione eziologica) da porre in un rapporto di effetto rispetto alla causa con l'inadempimento». In un altro luogo l'A. precisa che il danno intrinseco è «l'espressione della valutazione economica della prestazione (art. 1174 c.c.): non si tratta quindi – come già rimarcato più volte – di un fatto, rispetto al quale sia predicabile un'indagine eziologica, ma del risultato di una stima il cui oggetto è la stessa prestazione venuta a mancare (o eseguita inesattamente)» (p. 85). Sulla distinzione tra danno intrinseco e danno estrinseco v. A. BELFIORE, *Responsabilità (Struttura del giudizio e prestazione risarcitoria)*, in *Le parole del diritto. Scritti in onore di Carlo Castronovo*, III, Napoli, 2018, 1519 ss. e spec. 1528 ss.; ID., *Dissesto economico da inadempimento (o da fatto illecito) e risarcimento del danno: la figura del «danno estrinseco» e il sistema degli artt. 1223, 1225 e 1227, co. 2, c.c.*, in *Eur. dir. priv.*, 2019, 2, 358; ID., *Il binomio «causalità giuridica - causalità materiale» e i criteri di determinazione del danno da risarcire (artt. 1223 e 2056 c.c.)*, in *Eur. dir. priv.*, 2017, 117 ss. Sia, inoltre, consentito il rinvio ad A. AZARA, *Profili della responsabilità civile nella frode sportiva*, Napoli, 2023, 128 ss., anche per gli ulteriori riferimenti bibliografici.

⁴² *Contra* M. TAMPONI, *La risoluzione per inadempimento*, cit., 1733, reputa che la gravità dell'inadempimento non va commisurata all'entità del pregiudizio, che può anche mancare, bensì alla rilevanza della violazione del contratto in relazione alla volontà delle parti, alla natura e finalità del rapporto, nonché all'interesse della controparte. Su questa linea in giurisprudenza, *ex multis*, v. Cass., 27 luglio 1973, n. 2210, in *Foro it.*, 1974, 1769; Cass., 24 novembre 1977, n. 5115, in *Giur. it.*, 1978, 1, 1234; Cass., 22 maggio 2001, n. 6951, in *Foro pad.*, 2001, 505; Cass., 28 giugno 2010, n. 15363, in *CED Cassazione*; Cass., 25 gennaio 2022, n. 2223, in *CED Cassazione*. Tuttavia, questo orientamento non sembra del tutto persuasivo, dacché l'entità del danno intrinseco risarcibile è il riflesso della lesione dell'interesse creditorio. Ne consegue che a un elevato valore del danno intrinseco dovrebbe, almeno tendenzialmente, corrispondere una grave lesione dell'interesse creditorio rilevante *ex art. 1455 c.c.*

⁴³ S. VERZONI, *La causa del contratto, intesa come funzione economico-individuale dell'accordo*, in *Contratto e impresa*, 2021, 701, osserva che la causa del contratto, intesa come funzione economico-individuale dell'accordo, diventa il parametro di riferimento per valutare se la domanda di risoluzione per inadempimento sia o meno meritevole di accoglimento. M. TAMPONI, *La risoluzione per inadempimento*, in *I contratti in generale*, 2ª ed., II, a cura di E. Gabrielli, in *Trattato dei contratti*, dir. da P. Rescigno ed E. Gabrielli, Torino, 2006, 1729, segnala

Seguendo questa logica, la violazione delle norme in materia di benessere animale assume rilievo sia come inosservanza di obbligazioni contrattuali suscettibile di cagionare pregiudizi economici, sia come lesione della funzione etico-sostenibile che il contratto deve necessariamente perseguire⁴⁴. Ne consegue che l'inadempimento può giustificare la risoluzione anche in presenza di un danno patrimoniale esiguo, ove si accerti che esso abbia compromesso la fiducia tra le parti o frustrato la realizzazione degli scopi negoziali valutati meritevoli di tutela. La gravità dell'inadempimento si misura, dunque, non solo in termini quantitativi, ma anche qualitativi, ossia ponendo in relazione i comportamenti esecutivi con la funzione di tutela della vita animale che qualifica il vincolo.

5. L'interpretazione zoocentricamente orientata?

Nel solco del mutamento assiologico che investe il diritto dei contratti, anche l'ermeneutica negoziale è oggi sollecitata a confrontarsi con il principio

che, nella valutazione di non scarsa importanza, il giudice dovrà compiere la verifica non solo in relazione all'entità oggettiva dell'inadempimento, ma anche con riguardo all'interesse che l'altra parte intende realizzare, e sulla base di un criterio che consenta di coordinare il giudizio sull'elemento oggettivo della mancata prestazione, nel quadro dell'economia generale del contratto, con gli elementi soggettivi. Ciò al fine di valutare se l'inadempimento abbia comportato «una notevole alterazione dell'equilibrio e della complessità economica del contratto e se sia stato significativamente leso l'interesse dell'altra parte, quale è desumibile anche dal suo comportamento, all'esatto adempimento nel termine e con le modalità stabiliti». Il richiamo alla «complessità economica del contratto» potrebbe legittimare una valutazione del profilo causale del negozio, il quale si espone alla secca alternativa: se i contraenti perseguono l'interesse zoologico, allora il contratto è valido e l'interesse assume rilevanza nella valutazione *ex art. 1455 c.c.*; se i contraenti non perseguono la realizzazione dell'interesse zoologico, allora il contratto non è meritevole di tutela *ex art. 1322 c.c.*

⁴⁴ Quand'anche la violazione delle obbligazioni volte a realizzare il benessere animale fosse considerata di natura accessoria, il rimedio della risoluzione non potrebbe reputarsi escluso. Sul punto v. A. BELFIORE, *Risoluzione per inadempimento*, in *Enc. dir.*, XL, Milano, 1989, 1325, il quale rileva che «in caso di inadempimento definitivo di un'obbligazione accessoria (o di adempimento definitivamente inesatto dell'obbligazione principale), il peso (il valore) dell'interesse rimasto insoddisfatto, che verrà messo in rapporto con l'economia complessiva dell'operazione economica dedotta in contratto, va determinato tenendo conto non solo dei parametri del mercato (della valutazione di un terzo estraneo al rapporto), ma anche della peculiare rilevanza che contrattualmente (seppur non *expressis verbis*) risulti ad esso eventualmente assegnata». In giurisprudenza è tralazio il principio secondo cui «[i]n tema di risoluzione contrattuale per inadempimento, la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 cod. civ., della non scarsa importanza dell'inadempimento deve ritenersi implicita, ove l'inadempimento stesso si sia verificato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, ovvero quando, dal complesso della motivazione, emerga che il giudice lo abbia considerato tale da incidere in modo rilevante sull'equilibrio negoziale» (Cass., 17 settembre 2013, n. 21156, in *OneLegale*; Cass. 28 ottobre 2011, n. 22521, in *CED Cassazione*; Cass. 23 gennaio 2006, n. 1227, in *OneLegale*); principio che necessariamente presuppone la rilevanza delle obbligazioni accessorie.

dello sviluppo sostenibile e, in sua esplicazione, con quello del benessere degli animali. Donde la necessità di leggere in linea di coerenza con questi nuovi criteri tanto le clausole contrattuali che toccano, anche indirettamente, la condizione degli animali, quanto le stesse regole codicistiche che governano l'interpretazione del contratto⁴⁵.

In primo luogo, viene in rilievo l'art. 1366 c.c., il quale stabilisce che il contratto deve essere interpretato secondo buona fede. La buona fede oggettiva, lungi dal ridursi a criterio residuale, si erge a principio cardine dell'intera attività ermeneutica, imponendo una lettura coerente con l'affidamento che ciascuna parte deve porre sul significato della dichiarazione resa dall'altra⁴⁶. Nella prospettiva del contratto zoocentrico, l'affidamento reciproco si radica nella disciplina legale che riconosce al benessere animale un rilievo primario⁴⁷: sicché, quando una clausola contrattuale, pur senza menzionarlo espressamente, risulti suscettibile di incidere sulle condizioni di allevamento, trasporto o trattamento degli animali, essa dovrà essere interpretata nel senso che assicuri il miglior trattamento possibile, in armonia con le norme pubblicistiche applicabili e con la cornice costituzionale che assegna rilevanza alla sostenibilità e la tutela della vita animale.

In secondo luogo, l'attenzione si concentra sull'art. 1365 c.c., il quale, collocato sotto la rubrica «indicazioni esemplificative», manifesta una singolare tensione tra caso e principio. La norma stabilisce che «quando in un contratto si è espresso un caso al fine di spiegare un patto, non si presumono esclusi i casi non espressi, ai quali, secondo ragione, può estendersi lo stesso patto». L'ordinamento sottrae così l'interpretazione al rigore dell'*argumentum a contrario* e la consegna all'ampiezza dell'*argumentum a simili*: il caso espresso vale non già a delimitare in modo esclusivo l'operatività del patto, bensì a suggerirne la portata esemplificativa, sì da ricomprendere altre situazioni riconducibili alla medesima *ratio*⁴⁸.

In chiave zoocentrica, questo canone ermeneutico acquista un significato particolare. Si pensi ad una clausola che imponga il rispetto di determinati *standard* igienico-sanitari nella macellazione o nel trasporto descrivendo un

⁴⁵ Il medesimo discorso si potrebbe estendere alle le disposizioni testamentarie che riguardano gli animali, sicché il benessere degli animali rappresenta un canone interpretativo del negozio in generale.

⁴⁶ C. GRASSETTI, *Interpretazione dei negozi giuridici mortis causa (Diritto civile)*, in *Noviss. dig. it.*, VIII, Torino, 1962, 908, avverte che l'art. 1366 c.c. fa riferimento non già alla lealtà del giudice o dell'interprete, bensì alla lealtà del dichiarante nei confronti dell'accipiente la dichiarazione. In giurisprudenza v. Cass., 18 maggio 2001, n. 6819, in *OneLegale*.

⁴⁷ F. ZICCARDI, *Interpretazione del negozio giuridico*, in *Enc. giur.*, XVII, Roma, 1989, 5, osserva che l'art. 1366 c.c. impone «all'interprete di ricercare quel significato della fattispecie contrattuale che sia conforme all'*affidamento reciproco* delle parti, ossia *presupponendo* nelle parti un comportamento leale e corretto» (corsivo dell'A.).

⁴⁸ N. IRTI, *Principi e problemi di interpretazione contrattuale*, in *L'interpretazione del contratto nella dottrina italiana*, Padova, 2000, 621 ss., il quale definisce la «ragione» dell'art. 365 c.c. come «gli scopi concordemente perseguiti dalle parti».

caso esemplificativo: l'esempio non esaurisce la sfera applicativa della regola, ma ne rivela la logica sottostante, la quale risulta conforme al principio – ormai immanente al diritto positivo – del rispetto della condizione animale. Di qui l'estensione della regola «secondo ragione» ad altre fasi della filiera produttiva, quali la stabulazione, l'alimentazione, la densità di allevamento, ecc. La disciplina va costruita guardando non già alla lettera del caso descritto, ma alla *ratio contractus* coerente con i valori ordinamentali che presidiano il settore agroalimentare.

Sotto questa luce, il contratto si apre alla funzione inclusiva della «ragione», che va ricostruita in armonia con il principio di sostenibilità e l'esigenza di proteggere l'animale, il quale, non più ridotto a mero strumento economico, è ormai riconosciuto come essere senziente meritevole di tutela.

In terzo luogo, occorre volgere lo sguardo al principio di conservazione degli effetti del contratto, stabilito dall'art. 1367 c.c.: in caso di ambiguità («Nel dubbio...»), l'interprete deve preferire la scelta del *sensu produttivo di effetti*, e l'abbandono dell'altro non produttivo di effetti, ancorché astrattamente compatibile con il dato letterale⁴⁹. Questo criterio assume un rilievo particolare quando l'incertezza interpretativa riguardi clausole che possono incidere, anche indirettamente, sul benessere animale. Ogni qual volta siano plausibili due letture – una rispettosa dei principi ambientali e di tutela animale, l'altra incompatibile con essi – occorrerà dare prevalenza alla prima, poiché più coerente con la razionalità sistemica dell'ordinamento e con la funzione ecologico-sociale del contratto⁵⁰. In altri termini, l'art. 1367 c.c. impone di preferire la scelta del *sensu produttivo di effetti* idonei a realizzare il benessere animale e l'abbandono dell'altro *sensu inidoneo* a realizzare il medesimo scopo⁵¹.

Si pensi, a titolo d'esempio, a un contratto di fornitura agroalimentare nel quale una clausola imponga al produttore il rispetto di generici “requisiti di alta qualità” nella selezione e trasformazione delle materie prime. In assenza

⁴⁹ N. IRTI, *Principi e problemi di interpretazione contrattuale*, cit., 625.

⁵⁰ Propone questa lettura, seppur con riferimento al principio dello sviluppo sostenibile, M. PENNASILICO, *Contratto ecologico e conformazione dell'autonomia negoziale*, in *Riv. quad. dir. amb.*, 2017, 15; ID., *Contratto e promozione dell'uso responsabile delle risorse naturali: etichettatura ambientale e appalti verdi*, in *Benessere e regole dei rapporti civili. Lo sviluppo oltre la crisi*, Atti del 9° Convegno Nazionale S.I.S.Di.C. in ricordo di G. Gabrielli, Napoli 8-9-10 maggio 2014, Napoli, 2015, 258 ss.; ID., *Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale, analisi “ecologica” del contratto*, in *Pers. e merc.*, 2015, 37 ss., e in P. POLLICE (a cura di), *Liber Amicorum per Biagio Grasso*, Napoli, 2015, 492 ss.

⁵¹ Sotto questo profilo, nella rilettura costituzionalmente orientata della disposizione in esame, potrebbe trovare nuova linfa la tesi secondo cui fra più possibili risultati utili, l'interprete deve optare per il senso in grado di garantire effetti più ampi o più duraturi (C. GRASSETTI, *Conservazione (principio di)*, in *Enc. giur.*, IX, Milano, 1961, 176 ss.; E. PEREGO, «*Favor legis*» e *testamento*, Milano, 1970, 192 ss.), qualora – aggiungeremmo – tali effetti più ampi siano attuativi di principi costituzionalmente rilevanti.

di ulteriori precisazioni, codesta formulazione potrebbe essere intesa, in modo riduttivo, come riferita esclusivamente alle caratteristiche organolettiche del prodotto finito. Tuttavia, laddove la produzione riguardi prodotti alimentari di origine animale, il riferimento alla “qualità” potrebbe legittimamente comprendere anche l’osservanza degli *standard* normativi in materia di benessere animale. Sicché, in applicazione del principio di conservazione, dovrà essere preferita questa seconda lettura, ossia l’unica che consente alla clausola di produrre effetti giuridici coerenti con l’esigenza di protezione della vita e della salute degli animali.

In quarto luogo, il benessere animale potrebbe rilevare come pratica interpretativa, giacché le «clausole ambigue s’interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso» (art. 1368 c.c.)⁵². In particolare, si profila una doppia rilevanza dei comportamenti generalmente tenuti nel luogo di conclusione del contratto: ove siano rivolti a tutelare il benessere dell’animale, essi potrebbero costituire un utile canone interpretativo; ove, invece, possano qualificarsi come contrari al benessere dell’animale, essi non assolverebbero la funzione interpretativa del testo contrattuale. Seguendo questa logica, parrebbe restringersi la sfera di applicazione della norma recata dall’art. 1368 c.c.: l’interprete deve considerare non già tutte le pratiche generalmente osservate nel luogo di conclusione del contratto, ma solo quelle non contrarie al benessere dell’animale.

Infine, il «dubbio» figura anche nell’art. 1369 c.c., il quale, muovendo dall’esistenza di espressioni contrattuali polisemiche, obbliga l’interprete a scegliere il senso più coerente con la natura e l’oggetto del contratto. Qualora, dunque, una clausola preveda che l’allevamento debba essere condotto secondo “buone pratiche agricole” o “standard professionali di settore”, queste espressioni – suscettibili di molteplici significati – andranno intese, in conformità al criterio dell’interpretazione funzionale, nel senso che meglio assicurino il rispetto del benessere animale, anche richiamando fonti tecniche o regolamentari (come i disciplinari europei sulla protezione animale o le linee guida ministeriali)⁵³.

⁵² C.M. BIANCA, *Diritto civile. 3. Il contratto*, 3° ed., Milano, rist. 2019, 400, spiega la *ratio* della norma osservando che «il contratto si adegua normalmente al significato che in un dato ambiente socio-economico gli viene riconosciuto». Sulla distinzione tra usi negoziali che concorrono a determinare il contenuto del contratto e usi con funzione interpretativa v. G. OPPO, *Profili dell’interpretazione oggettiva del negozio giuridico*, Bologna, 1943, 77.

⁵³ D. ACHILLE, *La funzione ermeneutica della causa concreta del contratto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2017, 52, rileva che criterio dell’interpretazione funzionale attribuisce quindi rilevanza centrale ai fini interpretativi alla ragione pratica del contratto e agli interessi che le parti hanno inteso soddisfare mediante l’attuazione del programma negoziale, sul presupposto che il procedimento di significazione del contratto non può essere avulso dal fine che le parti si sono prefissate di realizzare. L.A. – sulla scia di C.M. BIANCA, *Diritto civile. 3. Il contratto*, cit., 396 ss. –

Si pensi, a mo' d'esempio, a un contratto di allevamento conto terzi nel quale si preveda l'obbligo per il fornitore di "allevare secondo le pratiche usuali di settore". Codesta clausola, nella sua indeterminatezza, potrebbe essere intesa – in difetto di altre specificazioni – come neutra rispetto al benessere animale. Tuttavia, in ossequio ai richiamati canoni interpretativi, essa dovrà essere letta alla luce dei valori espressi dall'ordinamento, ossia includendo almeno il rispetto delle disposizioni minime sul trattamento animale previste dal D.lgs. 146/2001 (che recepisce la Direttiva 98/58/CE), nonché le norme sui trasporti e sulla macellazione. Ove l'allevatore si discostasse da questi *standard* – ad esempio, sovraffollando i capi o omettendo il controllo veterinario – egli violerebbe non solo disposizioni pubblicitiche, ma anche la clausola contrattuale così come interpretata in coerenza con la natura del negozio.

In definitiva, l'ermeneutica contrattuale, da mera tecnica esegetica, diviene mezzo volto a garantire la piena coerenza tra il contenuto del contratto e il valore positivo del benessere zoologico: se l'ordinamento, nella sua trama costituzionale e multilivello, assegna centralità al rispetto della vita animale, l'interprete non potrà che farne risuonare l'eco tra le pieghe del testo negoziale.

6. Conclusioni.

Il percorso ricostruttivo qui proposto consente di cogliere nella protezione del benessere animale un nodo strutturale del diritto dei contratti.

La progressiva centralità assunta dal benessere degli animali all'interno dell'ordinamento giuridico ha imposto un adeguamento delle categorie contrattuali tradizionali, chiamate a confrontarsi con istanze etico-ambientali sempre più rilevanti nella disciplina dei rapporti obbligatori. Il vincolo negoziale, tradizionalmente inteso come espressione dell'autonomia privata, è oggi attraversato da nuove e inedite istanze zoocentriche che ne ridefiniscono struttura e contenuto.

La disciplina pubblicitica in materia di protezione animale, sebbene pensata per regolare i rapporti tra operatori e autorità, si inserisce nei contratti tra privati tramite il meccanismo di integrazione legale previsto dall'art. 1374 c.c., trasformandosi in fonte di obblighi giuridici rilevanti sul piano civilistico⁵⁴. In questa prospettiva, le disposizioni normative in materia

individua il fondamento positivo dell'interpretazione funzionale sia nell'art. 1369 c.c., sia nella comune intenzione delle parti menzionata dall'art. 1362 c.c.

⁵⁴ Sulla possibile rilevanza delle obbligazioni di sostenibilità verso i terzi estranei al rapporto contrattuale v. F. ULFBECK e O. HANSEN, *Sustainability clauses in an unsustainable contract law?*, in *CEPRI*, 2022, 1 ss. ma spec. 11 ss. Nella letteratura domestica sul tema dell'efficacia esterna del contratto ecologico e il conseguente superamento del principio di relatività degli effetti ex art. 1372 c.c., v. N. LIPARI, *Introduzione*, in M. PENNASILICO (a cura di), *Contratto e ambiente*, cit., 18 e ID., *Premesse per un diritto civile dell'ambiente*, in *Riv. dir. civ.*, 2024, 215 ss. e 219, il quale

di allevamento, trasporto o macellazione degli animali non operano solo come regole di condotta appartenenti al diritto penale o amministrativo, ma concorrono a definire il contenuto delle prestazioni contrattuali.

Anche l'attività interpretativa è chiamata a recepire questi sviluppi. I principi codicistici di buona fede, conservazione degli effetti e coerenza funzionale offrono agli interpreti gli strumenti per valorizzare, nella lettura del contratto, la tutela del benessere animale. Si afferma così un'ermeneutica orientata dai valori dell'ordinamento, che riconosce la centralità della vita non umana nei rapporti negoziali.

Infine, la violazione degli obblighi integrati può fondare un'ipotesi di responsabilità contrattuale. Il danno risarcibile non si limita alle perdite economiche immediate: esso include anche i pregiudizi reputazionali e le conseguenze negative che l'inadempimento può determinare nei rapporti contrattuali a valle, come la perdita di commesse o la decadenza da certificazioni di qualità e sostenibilità. L'azione di risoluzione del contratto sarà fruttuosamente esperibile non solo nei casi in cui vi sia un rilevante danno patrimoniale intrinseco, ma anche quando la condotta inadempiente si ponga in contrasto con la protezione degli esseri senzienti.

In linea conclusiva, il benessere animale, da tempo radicato nel tessuto normativo europeo e nazionale, entra oggi a pieno titolo nel dominio del diritto dei contratti e, massime, di quelli agroalimentari. Non più confinato nel perimetro dell'etica pubblica e della responsabilità penale o amministrativa, esso assurge a parametro di rilevanza del contratto, a canone interpretativo e a strumento di integrazione del programma negoziale.

In questa prospettiva, prende forma – con espressione sintetica ma evocativa – la figura del *contratto zoocentrico*: un modello nel quale il “benessere” degli animali, non più relegato a mero limite esterno dell'autonomia privata, orienta il giudizio di meritevolezza e si erge a criterio ordinante dell'intero rapporto contrattuale.

osserva che «se l'atto di autonomia incide su di un bene comune, allora automaticamente deve escludersi che gli effetti di quell'atto possano essere limitati alle parti contraenti e che solo ad esse possa essere riservata la tutela riferita ai suoi effetti». Su questa linea v. anche S. PERSIA, *Proprietà e contratto nel paradigma del diritto civile “sostenibile”*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 2018, 4 ss., spec. 13 ss.

